

Legge regionale 3 luglio 1992, n. 20.

Modifica dell'art. 21 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52, relativa a «Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

Modifica dell'art. 21

della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52

1. L'art. 21 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52, è così sostituito:

«Art. 21 - Immersioni

1. Coloro che praticano immersioni sono tenuti all'osservanza dei seguenti obblighi:

- a) segnalazione della propria presenza mediante boa con bandiera rossa con striscia diagonale bianca;
- b) utilizzo di apposita unità di appoggio.

2. Nei casi di immersione con partenza da riva, è sufficiente l'adempimento dell'obbligo di cui alla lettera a) del comma 1.

3. È vietato praticare immersioni:

- a) sulla rotta delle unità di servizio pubblico di linea;
- b) nei porti e in prossimità dei loro accessi;
- c) nelle zone riservate alla balneazione;
- d) nelle zone mantenute a canneto;
- e) nei corridoi di lancio dello sci nautico.

4. I divieti di cui al comma 3 non si applicano nell'esercizio di attività professionali debitamente autorizzate.»

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 luglio 1992

Cremonese

Dal procedimento di formazione della legge regionale 3 luglio 1992, n. 20

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 20 febbraio 1992, dove ha acquisito il n. 168 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Tovo, Buttura, Leone, Venturini e Burro;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1^a, 2^a e 6^a in data 16 marzo 1992;
- La 2^a commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 6 maggio 1992, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Franco Frigo, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 28 maggio 1992, n. 4040;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 1 giugno 1992;
- Il Commissario del Governo, con nota 1 luglio 1992, n. 8364/21909, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

- Dipartimento per la viabilità e i trasporti.